

### ACCORDO DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE REGIONALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE.

(art. 15 della L. 241/1990 e smi)

TRA

La **Regione Abruzzo**, (C.F. ....), rappresentata nel presente atto da ....., nella sua qualità di ....., domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale a L'Aquila, via Leonardo da Vinci 6;

E

l'**Università degli Studi di L'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (D.I.C.E.A.A.)** di seguito denominato Università o Ateneo con sede in L'Aquila — Piazza Santa Margherita n. 2, Part. IVA 01021630668, rappresentata dal Prof. Pierluigi De Berardinis Direttore pro-tempore del D.I.C.E.A.A., domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento;

#### PREMESSO CHE

- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) è stata approvata in data 22 dicembre 2017, con delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018, nella quale sono definite le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030;
- Con D.G.R. n. 975 del 15/12/2018 è stato approvato il primo Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge n. 241 e smi del 07.08.1990 per le attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D. Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile (di seguito SRSvS) tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del Mare e la Regione Abruzzo, per la realizzazione di un "Progetto esecutivo" volto a implementare iniziative condivise di ricerca, elaborare documenti tecnici, sviluppare azioni pilota per il disegno di policy integrate, definire metodi e strumenti per il monitoraggio e per la valutazione e coinvolgere attivamente la società civile per la piena attuazione delle Strategie Nazionale e Regionali dello Sviluppo Sostenibile;
- La Regione Abruzzo (DGR n. 175 del 08/04/2020) ha siglato, con il Ministero della Transizione Ecologica, un nuovo Accordo di Collaborazione con la finalità di dare continuità alle attività avviate con il precedente accordo e nello specifico di realizzare azioni condivise di ricerca, elaborazione di documenti tecnici, sviluppo di azioni pilota per il disegno di policy integrate, definizione di metodi e strumenti per il monitoraggio e la valutazione e, attività di coinvolgimento attivo delle società civile, per promuovere contestualmente la definizione e la piena attuazione della SNSvS e della SRSvS;
- Il progetto esecutivo posto alla base dell'Accordo di collaborazione tra Regione Abruzzo e Ministero prevede, tra gli interventi da intraprendere per attuare la SRSvS, la costruzione di politiche e azioni integrate a livello interregionale in grado di valorizzare il patrimonio di biodiversità regionale all'interno delle Aree Protette e dei siti Natura 2000, attraverso l'implementazione di dispositivi propedeutici alla definizione della Rete Ecologica Regionale, in continuità con quanto precedentemente avviato;
- Nell'ambito delle attività svolte per l'attuazione della SRSvS sin dal primo accordo di collaborazione con il Ministero (di seguito MiTE), la Regione Abruzzo ha istituito un Tavolo di lavoro permanente (con apposito Protocollo d'Intesa per la collaborazione e di promozione delle

## ALLEGATO 01

attività di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006) con le Aree protette (i Parchi Nazionali e Regionale) e l'Università degli Studi dell'Aquila – DICEAA, per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile;

### RITENUTO CHE

- La Regione Abruzzo intende definire la propria Rete Ecologica Regionale (RER) quale strumento di indirizzo per la pianificazione regionale e locale che coniughi funzioni di tutela della biodiversità con l'obiettivo di rendere servizi ecosistemici al territorio.
- Il DICEAA dell'Università degli Studi dell'Aquila, è in possesso dell'esperienza e delle competenze specifiche sul tema in quanto beneficiario di un bando pubblico nazionale finanziato dal MiTE (ex MATTM) per progetti di ricerca a supporto dell'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), nella CATEGORIA 1 - Progetti di ricerca a supporto dei processi di elaborazione e attuazione delle strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile presentando una proposta intitolata "*Sost.EN.&Re - Sostenibilità, resilienza, adattamento per la tutela degli ecosistemi e la ricostruzione fisica in Italia Centrale*", attraverso il quale il DICEAA ha avviato, tra l'altro, uno studio sulle reti ecologiche alla scala del territorio regionale;
- l'esperienza e le competenze specialistiche possedute dal DICEAA dell'Università dell'Aquila costituiscono elementi fondamentali per l'avvio di una collaborazione sul tema dello sviluppo sostenibile e di supporti conoscitivi, tecniche e metodi per la definizione della Rete Ecologica Regionale, che garantisca il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Regionale nei tempi a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi;

### CONSIDERATO CHE

- gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex articolo 15 della Legge 241 del 7 agosto 1990 sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.
- Un'autorità pubblica può pertanto adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti per il raggiungimento di obiettivi comuni e su materie di interesse comune permettendo di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge;
- con il parere ANAC AG/07/15/AP 18/02/2015 la medesima Autorità ha precisato i limiti del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, rispettati dal presente accordo che:
  - o regola la realizzazione di un interesse pubblico comune ai partecipanti;
  - o rispetta la condizione che gli accordi tra amministrazioni «siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico»;
  - o fissa una divisione di compiti e responsabilità;
  - o prevede tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo movimenti finanziari che si configurano solo come ristoro delle spese sostenute strettamente necessarie allo sviluppo della ricerca;
  - o non contrasta con le norme ed i principi sull'evidenza pubblica comunitaria poiché ha ad oggetto servizi riconducibili ad attività di ricerca scientifica che non «ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II A, categoria 8, della direttiva Appalti 2004/18/CE, oppure nell'ambito dei servizi

## ALLEGATO 01

*d'urbanistica e dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale allegato»;*

- la Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 8 del proprio Statuto sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei;
- la Regione Abruzzo e il DICEAA dell'Università dell'Aquila intendono realizzare una sinergica collaborazione al fine di promuovere, avviare e incrementare i rapporti di cooperazione al fine di ricerca, di elaborazione di documenti tecnici, di disegno policy integrate per la piena attuazione delle Strategie Nazionale e Regionali dello Sviluppo Sostenibile sul territorio regionale.
- l'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

### CONSIDERATO CHE

- le Parti sulla base delle rispettive finalità e competenze istituzionali, si propongono di realizzare obiettivi e finalità comuni;
- la collaborazione sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;
- Le Parti intendono coordinare i rispettivi ambiti di intervento ed attivare una sinergica convergenza sull'attività di interesse comune che mira a garantire un'adeguata rete per la biodiversità e per l'uomo, come previsto dalle norme europee e dalle convenzioni internazionali e a migliorare il coordinamento tra le diverse politiche che interessano i medesimi spazi;
- Le attività di supporto che saranno effettuate dal DICEAA dell'Università dell'Aquila per il loro svolgimento, richiedono un uso delle risorse interne e determinano un corrispettivo senza carattere di remuneratività;
- l'attività che si intende avviare con il presente accordo non contrasta con i contenuti del progetto Sost.EN.&Re ma risulta esserne complementare e sinergica attraverso modalità operative, meglio definite nell'allegato Documento Tecnico Scientifico;
- il Documento Tecnico Scientifico allegato è parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

### VISTI

- L'Accordo per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.s.m.m.i.i. approvato con DGR n. 175/2020;
- La richiesta di proroga n. 119842.22 del 28.03.22 con la quale la Regione Abruzzo ha chiesto al MiTE la possibilità di prorogare le attività al 30/06/2023;
- La nota n. 173506.22 del 04.05.22 con la quale il MiTE ha accolto la richiesta di proroga dei lavori, di cui all'accordo approvato con DGR n. 175/20, al 30/06/2023;
- La nota n. 163980.22 del 28.04.22 con la quale la Regione Abruzzo chiede all'Università degli Studi dell'Aquila una disponibilità ad una collaborazione ai fini di ricerca nell'ambito del progetto SRSvS;
- la nota, in atti con prot. n. 310364/22 del 24.08.2022, con la quale l'Università dell'Aquila comunica la disponibilità a partecipare all'attività di collaborazione.

## ALLEGATO 01

**Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue;**

### ART.1

(Premesse)

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo e si intendono interamente trascritte nel presente articolo.

### ART.2

(Oggetto)

1. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico scientifica tra la Regione Abruzzo e il DICEAA dell'Università dell'Aquila riguardante l'esecuzione di attività di ricerca ed iniziative comuni finalizzate alla produzione di contenuti scientifici e di ricerca in relazione alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Abruzzo e per la definizione della Rete Ecologica Regionale.
2. Le attività da realizzarsi sono specificatamente descritte nel Documento Tecnico Scientifico allegato al presente Accordo per formarne parte integrante e sostanziale e da intendersi come interamente richiamato e trascritto in questa sede.
3. Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche al Documento Tecnico Scientifico che si rendano necessarie o comunque opportune per il miglior esito delle attività o che siano suggerite dai risultati conseguiti nel corso della sua esecuzione.

### ART.3

(Attività e impegni delle Parti)

1. La Regione – Dipartimento Territorio Ambiente – Servizio Valutazioni Ambientali al fine di garantire il perseguimento dell'obiettivo di favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità dell'integrazione ambientale si impegna a:
  - mettere a disposizione le proprie strutture nonché le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie per lo svolgimento di tutte le attività di cui all'allegato Documento tecnico Scientifico;
  - promuovere la diffusione delle funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo nei processi decisionali presso gli Enti sottordinati e assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico scientifici in materia di valutazione ambientale;
  - garantire un'azione di monitoraggio al fine di assicurare gli adempimenti di competenza dell'amministrazione regionale relativamente all'attuazione dell'intervento, incluso l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione delle attività oggetto del presente accordo;
  - assicurare il proprio contributo economico, tecnico, scientifico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività individuate.
2. Il DICEAA dell'Università dell'Aquila si impegna a:
  - assicurare la realizzazione delle attività descritte nel Documento Tecnico Scientifico allegato al presente accordo;
  - mettere a disposizione l'organizzazione, le strutture, le attrezzature, il personale scientifico e tecnico, le risorse strumentali secondo il fabbisogno necessario a dare organica attuazione alle attività di interesse comune individuate nell'allegato documento tecnico, sostenendo per ciò un costo preventivamente stimato secondo quanto specificato nello stesso;
  - assicurare la tracciabilità delle operazioni e di ogni costo direttamente sostenuto e per il quale sarà chiesto il rimborso;
  - partecipare alle riunioni che saranno organizzate nell'ambito del Progetto SRSvS e produrre appositi report periodici, predisposti anche su richiesta dell'amministrazione regionale;

## ALLEGATO 01

- favorire le verifiche, da parte della Regione Abruzzo, del MiTE e di ogni altro organismo competente o da questi delegato, sulle modalità e tempi di esecuzione delle attività, trasmettendo la relativa documentazione nel rispetto di tutti gli obblighi assunti, dei tempi, delle congruità e conformità delle spese sostenute.
3. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Abruzzo e del DICEAA dell'Università dell'Aquila.
  4. Le attività programmate potranno formare oggetto di accordi di collaborazione tra ciascuna delle Parti, altri Enti per tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.

### ART.4

#### (Programma delle attività)

1. Le attività, le strutture, le tecnologie ricadenti in questo settore di ricerca sono disponibili secondo il Documento Tecnico Scientifico, allegato e parte integrante del presente accordo.

### ART 5

#### (Referenti – Gruppo di coordinamento)

1. I referenti per l'attuazione del presente accordo designati dalle Parti sono:
  - Per la Regione Abruzzo - DPC002 Servizio Valutazioni Ambientali:
    - Ing. Domenico Longhi – Dirigente del DPC002 Servizio Valutazioni Ambientali;
    - Ing. Enzo Di Placido – Responsabile Ufficio V.A.S. e Supporto all'Autorità Ambientale;
    - Ing. Erika Galeotti – Responsabile Ufficio Valutazioni Ambientali.
  - Per il DICEAA dell'Università dell'Aquila:
    - Prof. Pierluigi De Berardinis – Direttore DICEAA;
    - Prof. Alessandro Marucci - referente per il coordinamento scientifico dell'accordo.
2. Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire i propri referenti, come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

### ART 6

#### (Gruppo di lavoro)

1. Per il raggiungimento dei fini cui al presente accordo è costituito un gruppo di lavoro, i cui membri saranno designati, rispettivamente, dalla Regione Abruzzo DPC002 e dal DICEAA dell'Università dell'Aquila.
2. Il gruppo di lavoro svolge funzioni di indirizzo delle attività previste dal Documento Tecnico Scientifico e sulla base di un programma di lavoro e di valutazione dei risultati ottenuti.
3. Per la realizzazione delle attività descritte nel Documento Tecnico Scientifico, ciascuna Parte sceglie in piena autonomia il proprio personale, che dovrà possedere competenze e professionalità idonee a svolgere le attività previste senza che per detto personale possano insorgere, in alcun caso, rapporti di lavoro con le altre Parti.
4. Per i dipendenti pubblici impiegati si applicano le norme in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo previste dalle vigenti leggi.

### ART.7

#### (Responsabilità)

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.
2. Ciascuno dei contraenti garantisce che i propri dipendenti ed incaricati sono coperti da forme di assicurazione valide.
3. Il personale di entrambi le Parti è tenuto ad informarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

### ART.8

#### (Partecipazione finanziaria regionale)

1. Per il raggiungimento delle finalità e la realizzazione delle attività di cui al presente accordo e per come descritte nel Documento Tecnico Scientifico, la Regione Abruzzo si impegna a sostenere gli oneri economici fino ad un massimo di € 80.000,00 (euro ottantamila/00). L'importo si intende fuori campo di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto dello svolgimento di attività commerciale (artt. 1 e 4, comma 4 del Dpr n. 633/72) in quanto attività istituzionale.
2. Il contributo, di cui al comma precedente, è da intendersi non quale corrispettivo, ma come contributo alle spese effettivamente sostenute dalla Parti e necessarie allo sviluppo dell'attività per come individuate nel documento tecnico.
3. In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di collaborazione, il contributo previsto verrà proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto e delle attività realizzate, dall'Università e verificate dal Responsabile dell'Accordo.

### ART. 9

#### (Modalità di erogazione e rendicontazione)

1. La Regione Abruzzo si impegna a corrispondere la propria quota di contributo in favore del DICEAA dell'Università dell'Aquila con le modalità di seguito indicate, subordinatamente agli obblighi derivanti dal rispetto del saldo finanziario di cui all'art.1, comma 710 della L. 208/2015.
2. Il contributo sarà erogato nel seguente modo:
  - prima tranche, a titolo di anticipazione sui rimborsi spese, pari al 25% dell'importo complessivo dei lavori da erogarsi alla sottoscrizione dell'Accordo;
  - seconda tranche, pari al 50% dell'importo complessivo dei lavori, da erogarsi entro quattro mesi dall'avvio delle attività;
  - terza tranche a saldo, pari al restante 25% dell'importo complessivo previsto dall'accordo, da erogarsi a conclusione delle attività previste dall'accordo e previa rendicontazione e verifica delle spese effettivamente sostenute e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del presente accordo.
3. L'importo a saldo previsto dal presente accordo verrà erogato previa valutazione da parte della Regione Abruzzo - DPC002 di idonea rendicontazione dettagliata, coerentemente alle attività svolte.
4. La documentazione relativa alla rendicontazione delle attività dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla chiusura delle attività affidate. La Regione Abruzzo DPC002 si riserva di indicare e richiedere la documentazione ritenuta utile alla valutazione di cui al comma precedente.
5. Le liquidazioni di cui al punto che precede saranno effettuate a favore del DICEAA dell'Università dell'Aquila sul conto corrente del medesimo i cui estremi saranno comunicati al DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali al fine di consentire il pagamento dei tre stati di avanzamento dei lavori;

### ART.10

#### (Durata)

6. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino al completamento delle attività di cui al Documento Tecnico Scientifico allegato e comunque non oltre il 30/06/2023.
7. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente l'eventuale impossibilità di dar corso, nei tempi e con le scadenze indicate nel presente atto, alle attività concordate a causa di eventuali restrizioni dovute all'emergenza sanitaria COVID-19.
8. Il presente accordo potrà essere prorogato o rinnovato per espressa volontà delle Parti da manifestare in forma scritta prima della scadenza dell'atto e comunque previo assenso del Ministero della Transizione Ecologica.



## ALLEGATO 01

### ART.11

#### (Utilizzo del logo)

1. Le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
2. In particolare, il logo della Regione Abruzzo e quello DICEAA-UNIVAQ potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
3. L'utilizzazione del logo della Regione Abruzzo e DICEAA-UNIVAQ straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente accordo, richiederà il consenso della parte interessata.

### ART. 12

#### (Risultati)

1. I risultati delle attività svolte in comune e la documentazione prodotta sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre liberamente nell'ambito dei compiti istituzionali.
2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazioni scientifiche previa comunicazione all'altra Parte.
3. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dall'Amministrazione interessata.
4. Le Parti in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazioni di documenti di qualsiasi tipo, dovranno dare atto che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

### ART.13

#### (Informativa trattamento dati)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101, nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).
2. Le Parti sottoscrivendo il presente atto, in relazione alle eventuali attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione delle attività della stessa, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dell'art. 26 del GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

### ART.14

#### (Recesso)

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare all'altra con preavviso di almeno trenta (30) giorni mediante posta elettronica certificata (PEC).
2. Nel caso in cui eserciti il diritto di recesso, la Regione corrisponderà all'Università la parte di contributo alle spese per le attività già effettuate, nonché l'importo delle spese già sostenute e/o impegnate fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso.
3. Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato dall'Università, questa sarà tenuta a restituire alla Regione la parte di contributo alle spese già versato che ecceda quella relativa all'attività già eseguita.

## ALLEGATO 01

### ART. 15

(Norme Applicabili e Clausola generale)

1. Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Accordo troveranno applicazione le norme del Codice Civile.
2. Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

### ART. 16

(Spese ed oneri fiscali)

1. Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.
2. Il presente Accordo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, con spese a carico della parte richiedente.

### ART. 17

(Risoluzione controversie e Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono risolte bonariamente dalle Parti. In caso di esito negativo della risoluzione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

**Per la Regione Abruzzo**

*Il Dirigente del DPC002*

*Servizio Valutazioni Ambientali*

Ing. Domenico Longhi

---

**Per il DICEAA**

*Il Direttore*

Prof. Pierluigi De Berardinis

---

*Il coordinatore scientifico*

Dott. Alessandro Marucci

---



### ALLEGATO ALL'ACCORDO

#### Documento Tecnico Scientifico

##### Programma e descrizione delle attività (ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo)

Il presente Documento Tecnico Scientifico è parte integrante e sostanziale dell'Accordo ex art. 15 della L. n. 241/90 sottoscritto dalla Regione Abruzzo - DPC002 e dall'Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) per la definizione di una ricerca sulla individuazione di reti di connettività ambientale nell'ambito della SRSvS.

Come citato nella premessa del presente accordo il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (di seguito DICEAA) dell'Università dell'Aquila:

1. ha avviato, con il progetto *Sost.EN.&Re, uno studio sulle reti ecologiche alla scala del territorio regionale*;
2. in passato ha intrapreso un percorso di analisi volto al recepimento delle Reti Ecologiche all'interno delle Leggi Regionali delle Regioni Umbria e Marche.

Partendo da tali premesse la Regione Abruzzo – DPC 002 intende usufruire del supporto tecnico-scientifico del DICEAA per la definizione dell'azione C5.1 prevista dal progetto per l'attuazione della Strategia Regionale cofinanziato dal MiTE ai sensi dell'Accordo approvato con DGR n. 175/20.

La citata azione C5.1, riportata nell'All. 03 dell'Accordo Regione-MiTE, mira alla costruzione di politiche ed azioni integrate a livello interregionale che ha l'obiettivo di:

1. Predisporre un quadro aggiornato delle conoscenze sul grado di resilienza delle componenti dei territori, non legato ai confini amministrativi quanto piuttosto ai caratteri propri dei territori interni appenninici di Abruzzo, Marche e Umbria;
2. sviluppare politiche integrate nel quadro delle scelte strategiche regionali attraverso la collaborazione interregionale tra le regioni Abruzzo, Umbria e Marche ed il coinvolgimento delle Università;
3. Sviluppare una ricerca finalizzata alla definizione del sistema di connessione ecologica regionale.

Con il presente Documento tecnico si stabilisce che il DICEAA dell'Università dell'Aquila si impegna a fornire il proprio supporto per:

- coordinamento dei contributi scientifici e tecnici prodotti dalla Regione nel corso del progetto SRSvS;
- riordino delle esperienze regionali pregresse con selezione delle letture/indagini/diagnosi e progettualità;
- allestimento del quadro regionale della frammentazione ambientale provocata dalle infrastrutture mediante i dispositivi tecnici denominati "PDO - profili di occlusione ecosistemica delle infrastrutture" estesi in prospettiva al sistema regionale delle maggiori arterie viarie, mappatura regionale dei varchi delle principali infrastrutture – sistema di varchi regionali;
- elaborazione dell'abaco delle interferenze potenziali rispetto alla REE provenienti dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, mediante l'analisi degli strumenti della relativa mosaicatura regionale di base (B-PTM).
- elaborazione degli indicatori finalizzati alla configurazione e monitoraggio della "rete ecologica efficace REE;
- nell'analisi dell'attuale assetto insediativo regionale finalizzato alla valutazione dell'interferenza antropica sulle strutture di continuità ambientale.

## ALLEGATO 01

Si prevede di impegnare le seguenti risorse:

- fino a n. 8 Borse di ricerca.

L'impegno di spesa complessiva viene stimato in 80.000,00 € (euro ottantamila/00).

### Articolazione del programma di ricerca

<b>Fase I</b>	<b>Ricognizione ed elaborazione dati</b>
Descrizione	<p>La prima fase prevede lo svolgimento di tutte le attività di ricognizione dei dati a livello regionale, nonché il riordino delle esperienze regionali pregresse.</p> <p>Durante questa I fase verranno avviate tutte le attività previste. In particolare, 5 attività delle 6 concordate verranno avviate già ad inizio della prima fase mentre per l'attività di "Elaborazione degli indicatori finalizzati alla configurazione e monitoraggio della "rete ecologica efficace REE" l'inizio è previsto nel mese di ottobre 2022.</p>
Prodotti previsti	<p>Dicembre 2022</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Redazione della relazione intermedia.</li><li>• Sintesi della ricognizione preliminare inerente gli indicatori finalizzati alla configurazione e monitoraggio della "rete ecologica efficace REE".</li><li>• Tabella dei PRG funzionali alla realizzazione della mosaicatura regionale di base.</li></ul>
Durata prevista (in mesi)	L'azione avrà durata di 6 mesi
Risorse impegnate	Personale UNIVAQ, assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca
<b>Fase II</b>	<b>Analisi territoriali ed elaborazione dei prodotti finali</b>
Descrizione	<p>La seconda fase prevede lo svolgimento di attività relative alla costruzione del mosaico regionale dei Piani Urbanistici e del quadro della frammentazione da infrastrutture. L'attività relativa agli indicatori specifici sarà sviluppata anche a seguito dei risultati della fase precedente e integrata con il repertorio degli indicatori regionali.</p> <p>Dal mese di aprile saranno implementate le analisi per la definizione dell'assetto insediativo regionale per la valutazione dell'interferenza antropica alle strutture di continuità ambientale</p>
Prodotti previsti	<p>Giugno 2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Relazione finale del progetto.</li><li>• Geodatabase del mosaico dei PRG, delle infrastrutture e del sistema dei varchi regionale per l'implementazione della REE.</li><li>• Indicatori specifici di monitoraggio della Rete Ecologica Efficace.</li></ul>
Durata prevista (in mesi)	L'azione avrà durata di 6 mesi
L'azione avrà durata di 7 mesi	Personale UNIVAQ, assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca